



COMUNICATO UFFICIALE N.38 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 22, 23 e 33 della F.I.G.C., inerenti le Società FC BARI 1908 SPA, AC CESENA SPA E US AVELLINO 1912 SRL, non ammesse al Campionato Serie B 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società F.C. BARI 1908 S.p.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie B 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per inosservanza dei seguenti adempimenti:

- superamento della situazione prevista dall'art. 2447 del codice civile, risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2017;
- deposito di una nuova relazione della società di revisione sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2017, attestante l'avvenuto superamento dell'impossibilità di esprimere un giudizio contenuta nella relazione della società di revisione riferita al suddetto periodo amministrativo;
- ripianamento della carenza patrimoniale di € 2.125.582,00, risultante dal Parametro PA al 31 dicembre 2017;
- ripianamento della carenza finanziaria di € 1.762.402,00, risultante dall'Indicatore di Liquidità al 31 marzo 2018;
- pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- pagamento del debito Iva risultante dalla liquidazione periodica relativa al terzo trimestre del periodo d'imposta anno 2017.

Fermo restando quanto sopra la Co.Vi.So.C ha altresì riscontrato che la Società aveva depositato una garanzia assicurativa rilasciata dalla compagnia di diritto estero *Onix Asigurari S.A.*, sprovvista di un proprio *rating*, come invece richiesto dal Titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 12) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018;

- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato tale inadempimento alla società F.C. BARI 1908 S.p.A.;
- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società F.C. BARI 1908 S.p.A. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018;
- rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto la società F.C. BARI 1908 S.p.A. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per

l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2018/2019, ai fini dell'ammissione al Campionato Serie B 2018/2019;

- visti l'art. 12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società F.C. BARI 1908 S.p.A. della Licenza Nazionale 2018/2019 e della conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie B 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRODINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale nn. 49 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società A.C. CESENA S.p.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie B 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per inosservanza dei seguenti adempimenti:
 - deposito, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 800.000,00;
 - deposito, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, della certificazione attestante l'assenza di debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C.;
 - deposito di una nuova relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio al 30 giugno 2017, attestante l'avvenuto superamento dell'impossibilità di esprimere un giudizio contenuta nella relazione della società di revisione riferita al suddetto periodo amministrativo;
 - deposito di una nuova relazione della società di revisione sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2017, attestante l'avvenuto superamento dell'impossibilità di giungere ad una conclusione contenuta nella relazione della società di revisione riferita al suddetto periodo amministrativo;
 - ripianamento della carenza patrimoniale di € 11.914.437,00, risultante dal Parametro PA al 31 dicembre 2017;
 - ripianamento della carenza finanziaria di € 1.488.939,00, risultante dall'Indicatore di Liquidità al 31 marzo 2018;
 - deposito delle informazioni economico-finanziarie previsionali per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019;
 - pagamento degli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento di incentivi all'esodo dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2018, a n. 4 tesserati;
 - pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;

- pagamento degli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2018, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - pagamento del debito Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo e quarto trimestre del periodo d'imposta anno 2017;
 - pagamento del debito Iva relativo al periodo di imposta anno 2016;
 - pagamento del debito Iva relativo al periodo di imposta anno 2015;
 - pagamento del debito Iva relativo al periodo di imposta anno 2014;
 - pagamento del debito Iva relativo al periodo di imposta anno 2013;
 - pagamento del debito Iva relativo al periodo di imposta anno 2012;
 - pagamento del debito Iva relativo al periodo di imposta anno 2011;
 - pagamento del debito Iva relativo al periodo di imposta anno 2010;
 - pagamento del debito Irap relativo al periodo di imposta 1° luglio 2015-30 giugno 2016;
 - pagamento del debito Irap relativo al periodo di imposta 1° luglio 2014-30 giugno 2015;
 - pagamento del debito Irap relativo al periodo di imposta 1° luglio 2013-30 giugno 2014;
 - pagamento del debito Irap relativo al periodo di imposta 1° luglio 2012-30 giugno 2013;
 - pagamento del debito Irap relativo al periodo di imposta 1° luglio 2011-30 giugno 2012;
 - pagamento del debito Irap relativo al periodo di imposta 1° luglio 2010-30 giugno 2011;
 - pagamento del debito Irap relativo al periodo di imposta 1° luglio 2009-30 giugno 2010.
- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato tali inadempimenti;
- tenuto conto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri infrastrutturali" previsti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie B 2018/2019, di cui al Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 79 del 26 giugno 2018. Nello specifico, a seguito dell'avvio da parte del Comune di Cesena del procedimento di decadenza del contratto di concessione dello Stadio Comunale "D. Manuzzi", nei confronti della società A.C. Cesena S.p.A., è venuta meno la disponibilità del suddetto impianto per la stagione sportiva 2018/2019;
- preso atto della comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha contestato tale inadempimento;
- constatato che, avverso le suddette decisioni negative, la società A.C. CESENA S.p.A. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018;
- rilevato che le decisioni negative della Co.Vi.So.C. e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi sono divenute, dunque, inoppugnabili e che pertanto la società A.C. CESENA

S.p.A. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2018/2019, ai fini dell'ammissione al Campionato Serie B 2018/2019;

- visti l'art. 12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società A.C. CESENA S.p.A. della Licenza Nazionale 2018/2019 e della conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie B 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie B 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale. Nello specifico la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la Società aveva depositato una garanzia assicurativa rilasciata dalla compagnia di diritto estero *Onix Asigurari S.A.*, sprovvista di proprio *rating*, come invece richiesto dal Titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 12) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018;
- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato tale inadempimento alla società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l.;
- constatato che, avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.C., la società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., la quale ha evidenziato che la garanzia assicurativa della *Onix Asigurari S.A* non soddisfa le prescrizioni previste dal Titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 12) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018, in quanto la medesima società è sprovvista di proprio *rating*;
- considerato che la documentazione integrativa depositata dalla società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l., oltre il termine perentorio del 16 luglio 2018, ore 19,00, non può essere presa in considerazione come sancito dal Titolo IV) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018;
- tenuto conto, sulla scorta del suddetto parere, che la società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti prescritti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al Campionato Serie B 2018/2019;
- visti l'art. 12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di respingere il ricorso della società U.S. AVELLINO 1912 S.r.l. e per l'effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2018/2019, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie B 2018/2019.

Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dall'apposito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbricini